

D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Attuazione della [direttiva 2000/35/CE](#) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Art. 4. Termini di pagamento [\(13\)](#) [\(10\)](#) [\(14\)](#)

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: [\(11\)](#)

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. [\(15\)](#)

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'[articolo 7](#), devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. [\(12\)](#)

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al [decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333](#);

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'[articolo 7](#). L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

[\(10\)](#) Articolo modificato dall'[art. 62, comma 11, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192](#); per l'applicazione di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, vedi l'[art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 192/2012](#).

[\(11\)](#) Alinea così sostituito dall'[art. 24, comma 3, lett. a\), n. 1\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

[\(12\)](#) Comma così modificato dall'[art. 24, comma 3, lett. a\), n. 2\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

[\(13\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 24, comma 3, lett. a\), n. 3\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

[\(14\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' [art. 2, comma 1, L. 22 maggio 2017, n. 81](#).

[\(15\)](#) Vedi, anche, l' [art. 37, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#).